

SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2009, N. 5

Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi.

La legge in esame, (in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della Legge 28 febbraio 2008, n.31) provvede a suddividere il territorio della Regione Emilia- Romagna in otto comprensori di bonifica (prima della modifica legislativa i comprensori erano 16), in modo da costituire unità idrografiche ed idrauliche omogenee e funzionali alle esigenze di programmazione, gestione ed esecuzione delle attività.

L'articolo 1 prevede che per ogni comprensorio sia istituito un consorzio di bonifica derivante dalla fusione o dallo scorporo di quelli esistenti, succedendo nei rapporti giuridici attivi e passivi dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori effettuata dall'Assemblea Legislativa, e comunque dal 1 ottobre 2009. Dalla medesima data, i precedenti consorzi sono soppressi.

L'articolo 2 dispone in merito agli organi dei Consorzi prevedendo che i relativi consigli di amministrazione non possono avere più di tre componenti con diritto ad un compenso. Viene inoltre previsto che gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo restino in carica sino alla scadenza del mandato già in essere.

Disposizioni particolari invece vengono dettate dall'articolo 3 prevedendo, relativamente alle funzioni svolte da specificità territoriali rappresentate dal sistema di Pilatresi e dal bacino del Samoggia e del Panaro, che i consorzi di bonifica ivi operanti, pongano in essere una programmazione e una gestione concordata delle attività.

Infine, è previsto che durante il periodo transitorio in cui si svolgerà il processo di riordino, i consorzi non possano attivare procedure per il reclutamento di nuovo personale, fatta eccezione per il personale avventizio.